

Pietro Campesi villano del Piemonte vorrebbe darne ad intendere che egli non mai uscito da' suoi paesi, induceva gli accusati ora a crederlo un Modenese, e pazienza ancora, che potessero supporre tanto gonzi, ma persino a persuaderli che egli aveva avuto parte in Bologna ai medesimi delitti di cui sono accusati gli imputati a lui ignoti, i quali alla più semplice interrogazione sulle cose di Bologna avrebbero riconosciuto il golfo ed impudente mendacio.

Eppure noi abbiamo vedute prestarsi la più attenta attenzione al racconto di simili goffaggini che offendono la ragione naturale; e che forse in un processo diverso dall'attuale avrebbero destata altra impressione.

Abbiamo dunque nel Campesi un testimonio malfattore, uno sfacciato bugiardo. Ma vi sono pure dei fatti che avvengono alla presenza di malfattori, e di menzogneri e la giustizia ha la necessità di sorpassare alle loro mende per informazioni e schiarimenti dei fatti, e noi ne conveniamo il Campesi era almeno in alcuno di tali circostanze.

Si è trovato presente a qualche fatto, ha conosciuto e veduto i luoghi dei reati, ha parlato con testimoni dei medesimi per deporre almeno di congetture? Nulla di tutto questo: il ladro, il bugiardo, il malfattore non ha veruna fatto proprio a narrare o saputo da alcun testimonio: egli non ha altro che a svelare confidenze che asserisce a lui fatte dai suoi detenuti in quelle carceri che egli non doveva neppure toccare se veniva eseguita la condanna di reclusione.

Ora io presento a voi o signori giurati il quesito se si possa se si debba dai cittadini giurati prestare fede alle rivelazioni di carcere. L'argomento è troppo conosciuto nel foro, ma a voi signori giurati sarà opportuno che io ne faccia tema di necessari riflessi.

Una sentenza recentissima della Corte di Cassazione di Toscana del 20 Aprile del corrente anno annullava una sentenza del tribunale di Siena perchè aveva tenuto conto della testimonianza di un carcerato che aveva riferito una confidenza di altro carcerato. Quell'illustre consesso non poneva dubbio sulla inviolabilità del carcere, ma intese di allargare quel principio generale di moralità e di pubblica decenza, e lo volle estendere non solo al compagno di cella carceraria, sebbene a chiunque nelle carceri si fosse reso compagno del carcerato. Infatti la rivelazione non era ancora stata fatta tra un detenuto nello stesso carcere, ma da un arrestato per debito civile, il quale da un andito che dava accesso alle carceri di un detenuto per imputazione criminale aveva potuto mettersi seco in relazione ed ottenerne confidenze.

Il giornale della Legge nel suo numero 63 del 4 Giugno corrente anno fece osservazioni critiche sulla sentenza della Corte di Cassazione opinando che non dovesse estendersi il principio, ma limitarsi alle confidenze intime che si scambiano le persone in istato di effettiva condetenzione nella stessa carcere. E questo principio poneva per assoluta e indeclinabile, e sosteneva che la cinta del carcere è garantita dalla inviolabilità e che ai ministri intenti a raccogliere le prove dei reati è imbitto accostarsi alle soglie dolorose per carpire un segreto ad un uomo in catene; aggiungendo che la filosofia legislativa non solo rifugge con ispavento dallo scellerato vezzo inquisitorio di gettare ai fianchi de' prigionieri persone che con arti subdole estorciano ai loro labbro confessione di reati. *Una società onesta* (sono parole della Legge) *a tutela della sua sicurezza non può abiettersi a mendicare suffragi e soccorsi da codardi e da traditori!*

E noi pure diciamo che in un reggimento di libere istituzioni la società non può infognarsi in simile putredine. Il carcerato non ancora condannato è tenuto in prigione perchè non isfugga alla giustizia, perchè non impedisca l'andamento del processo e delle prove, ma non nei pochi metri a lui concessi per vivere che si tendano trame contro di lui, che nell'inviolabilità della sua cella si instituisca una seconda istruttoria. E se fosse vero che nella penosa aspettazione in cui si trova l'animo di un carcerato potesse rendersi un momento espansivo e sollevarsi nel comunicare altrui i propri segreti, l'articolo citato del giornale la Legge dice che sarebbe disonesto e scellerato il produrne testimonianza.

Ciò avrebbe ancora troppo poco rispetto alle testimonianze del Campesi. Dobbiamo aggiungere non essere egli un ladro un menzognero che venga a deporre e tradire un segreto rivelatogli da un detenuto. Si riscontra qualche cosa di più vile, e di più infame, giacchè Pietro Campesi non viene a rilevare ciò che spontaneamente a lui fosse stato confidato dal detenuto; ma fa sapere a tutti che stava nelle carceri a preparare inganni, trovare macchinazioni per estorcere, per istrappare le parole ai detenuti, fingendo amicizia solo per tradirli. E qui se io non fossi amante del positivo non sarebbe fuori di luogo prendere ad imprestito dall'accusa tutti i superlativi di cui è ricca, e adoperare *i cento, i mille, i mille doppi, e le miriadi* per indicarci le menzogne, gli inganni, i rigiri le finzioni che dice il Campesi avere usate per servire la giustizia. Noi quindi siamo, in quanto al Campesi, in una condizione ben più scellerata di quella di un testimonio che rifrisce le spontanee confidenze realmente avute, e di cui si fa delatore sincero.

Il Campesi nelle sue deposizioni dichiara di essersi *abbeccato* col Procuratore del Re in Voghera, e *indettato* prima col Direttore delle carceri. Egli stesso lo dichiara. Per cui la distinzione che vorrebbe introdurre il pubblico Ministero tra le deduzioni del Campesi in Voghera, e le altre fatte nelle diverse carceri, per dedurne che se si potessero meritare poca fede le seconde, tutta si dovesse accordare alle prime, non regge. In primo luogo il traditore di dopo, deve ritenersi anche il traditore di prima. Ma che tale fosse il Campesi in Voghera ne siamo accertati dai rapporti medesimi. Il sig. Balla dichiara che faceva credere nello Stabilimento che il Campesi sarebbe uscito dalle carceri *onde non isforare le rivelazioni*. Abbiamo sentito dichiarare dal Balla che il Procuratore del Re *gli dava ordine* (disse precisamente così) di fare ogni possibile affinché il Campesi *potesse rilevare qualche cosa dal Bertocchi*. Non era dunque il Bertocchi che volesse versare i suoi segreti: era Campesi che doveva o strapparli o meglio inventarli. Al Balla stesso chiedeva poi il Campesi si levasse dalle carceri di Voghera, e passarli in altre, *onde non insospettire sulla violazione delle confidenze*. Tutto questo udimmo in quest'aula nell'anno di grazia 1864, ed io non me ne dimenticherò finchè mi duri la vita.

Il Campesi dunque nel principio nel mezzo e nel fine si mantenne sempre un uomo vile ed infame che dovete coprire di tutto il vostro disprezzo, giacchè non possiamo ingolfarci in simili vergogne.

Tali principii ha attraversato tutti i secoli e sono incancellabilmente impressi nei codici eterni della morale e della giustizia superiori ai codici temporanei dei legislatori.

E senza avere d'uopo di ricorrere ai filosofi antichissimi come Cicerone e Quintiliano, o ai dettati di Boemero, di Bacone, di Filangeri, di Beccaria, di Romagnosi ed altri accennerò come nel secolo passato sotto un dispotico governo il Papa Pio Sesto ne facesse argomento di una Bolla promulgata nel 23 aprile 1783 che rimase sempre in vigore, e che era del tenore seguente:

« Essendo giunta a notizia di Nostro Signore l'abuso introdotto di collocare nelle carceri persone col mezzo delle quali si procura estorcere dai carcerati confessioni estraggendo la Santità Sua considerato essere questo un contegno riprovato da tutte le leggi e sempre sospette di suggestione e di altri vizi direttamente opposti alla integrità dei giudizi criminali, ha ordinato che un tale abuso resti assolutamente proscritto dai Tribunali, che non si faccia il meno conto di tali Confessioni, e delle notizie dedotte dalla bocca degli inquisiti ristretti in carcere, e comechè nulle ed irrite, vietando ai tribunali di assumerne anche le rispettive denunce sia dei Custodi, sia dei Carcerati, sia di persone estranee che abbiano tenuto abbozzamenti cogli inquisiti medesimi e coi comprigioni, riservando a noi stessi le pene contro quelli che oseranno contravenire a queste nostre disposizioni ».

Si, o signori giurati, non solo si riteneva delittuoso il farlo, ma si riservava lo stesso sovrano di punire con pene eccezionali chi avesse osato di contravenire.

E sebbene contro queste infamie delle delazioni siano nuove occasioni di combatterle, imperocchè ogni volta che la debolezza delle prove faceva contrasto coll'ingegno fiscale veniva in mezzo qualche confidenza di carcere, i giureconsulti maledicendo al sistema lo volevano vietato se anche nol dicesse la legge, per la pubblica coscienza, per il pubblico pudore. E nelle nostre curie nella epoca moderna non mancavano di fare vivissima opposizione nei tempi stessi di dispotismo. E nella illustre città di Bologna ricorderò fra i più distinti ed a cagione di onore un nobilissimo intelletto, non saprei dire se superiore nell'ingegno e nella dottrina o nel coraggio civile, il di cui sapere vive e scorre entro le vene di uno degli egregi che ora siedono al banco dell'accusa. Io che gli fui amico ed ammiratore ho sentito la potente sua voce tuonare dalla bigoncia contro l'iniquo sistema delle rivelazioni di carcere, e stigmatizzarlo nei sapienti suoi scritti.

Nè io in questo punto invocherei dall'alto che un lampo della sua eloquenza accendesse il mio intelletto, poichè forse quelle calde parole da lui pronunciate in epoca di tirannia potrebbero essere tenute per eccessive in tempi di libertà!

La seduta è sospesa alle ore 1 e ripresa alle ore 2 3/4.

Pres. — Per indisposizione sopravvenuta ad uno dei signori Giurati, la prosecuzione del dibattimento è rinviata a martedì della settimana prossima. Prego i signori Giurati a voler trovarsi martedì alle ore 10 precise.

La seduta è levata alle ore 3.

Udienza del 30 Agosto.

La Corte entra nella sala d'udienza alle ore 11 e 1/2 ant. Il Segretario per ordine del Presidente dà lettura di un certificato medico da cui emerge che il giurato il quale venerdì scorso si ammalò, trovasi tuttora infermo e nella impossibilità di assistere al dibattimento per un tempo indeterminato.

Il Presidente pronuncia un'Ordinanza che dispensa il detto giurato dal prender ulteriore servizio in questo processo e chiama a surrogarlo l'ultimo supplente.

Presid. — L'Avv. Mazzucchi può continuare l'arringa che ha incominciata venerdì passato.

Avv. Mazzucchi. — Eccellenze, Signori Giurati.

Nella passata udienza, in cui fu a me concesso l'onore della parola, io cercai di dimostrare che a rettamente decidere intorno al crimine d'associazione di malfattori era indispensabile di conoscere perfettamente gli elementi di questo reato, di specialissima natura. Procurai di dimostrare che la legge non ha mai inteso, nè poteva intendere per reato d'associazione di malfattori, il concerto che cinque persone prendono fra esse onde consumare dei delitti, che è una inseparabile qualità dalla esecuzione di un crimine, giacchè innanzi di commetterlo è pure mestieri di averlo meditato. Studiai di provare che la legge intende esclusivamente per associazione di malfattori l'organizzazione di bande, ossia riunione di malfattori che fanno vita comune, e sono capitanati, e disciplinati da un Capo a cui obbediscono ciecamente, tale e quale ne abbiamo l'esempio negli attuali briganti del Mezzogiorno. Procurai di provare che nessun equipollente in legislazione penale poteva sostituirsi alle dichiarazioni della legge, che unicamente vuole, e stabilisce il reato nella esistenza delle bande. Per me sarebbe stata finita la difesa della causa di associazione quando le mie parole avessero potuto mettere in rilievo il vero concetto della legge.

Però in adempimento del mio dovere io non manca di seguire le ipotesi dell'accusa, e, cominciando dalla prima di esse, cioè della vasta associazione, della gran catena di cui il Pubblico Ministero vi ha presentato la fantasmagoria, discesi a provarvi che la ipotesi non aveva in sè stessa alcuna verosimiglianza, non poteva supporre che una società così estesa avesse potuto mantenersi occulta e segreta; cercai di dimostrare che non vi era ragione perchè a tante persone venisse estesa, cercai di provare che i moltissimi reati erano causati dai moltissimi malfattori, ma che quella molteplicità non portava la conseguenza della loro riunione. Indicai anche come di questa molteplicità di delitti, era comune a tutte le altre città, cioè l'epoca del rivolgimento politico, accennai come particolare alla città di Bologna l'improvvido decreto con cui nel 1859 erano stati liberati più che ottanta malfattori, e

lasciati entrare nella medesima senza neppure le necessarie misure di precauzione: ricordai che, se fosse pure sussistita la ipotesi del Pubblico Ministero, cioè che si fosse organizzata e formata questa tremenda associazione nell'anno 1859, era epoca quella in cui la legge penale vigente non contemplava questi reati; per cui l'aver allora concertata l'associazione non importerebbe che la legge penale d'oggi venisse a colpire quel fatto non contemplato dalla cessata legislazione: poscia venni ad occuparmi delle prove che il Ministero Pubblico aveva presentato per sorreggere il reato dell'associazione, e presi in breve esame i principali documenti su cui l'accusa stessa si fondava; epperò ebbi a parlare della nota lettera del Paggi al Mariotti; della corrispondenza tra il Mariotti ed il Nidini; della nota della festa da ballo rinvenuta nel portafoglio del Mariotti stesso; della lettera che era stata scritta dalla Maria Mazzoni al Ceneri; della lettera anonima diretta al Brazzetti.

Erano questi i principali documenti posti innanzi dall'accusa. Ve ne erano altri, ed erano quelli desunti dalle lettere scritte da Gaetano Bertocchi; ma dissi di riservarmi a trattarne in altro luogo, onde non incorrere in inutili ripetizioni.

Dopo i documenti venni a prendere in esame i testimoni, e per i testimoni feci osservare, come una gran parte di essi deponeva di fatti avvenuti nel 1859, e che perciò non potevano per nulla influire nel presente processo; feci osservare che altre testimonianze si derivavano dagli agenti di questura, i quali non facevano che ripetere i loro rapporti, e deponevano quasi tutti di cose generiche e non difatti precise e positivi riferentisi all'associazione; feci osservare che la loro testimonianza in tanto non era da calcolarsi, in quanto o si riferivano a sola voce pubblica, ovvero, se non di voce pubblica, si riferivano a delazioni di persone che si negavano di voler palesare, per cui mancava l'espressione di tutta quella verità che è necessaria nelle testimonianze dei giudici penali.

Da ultimo venni a parlare del testimonio Pietro Campesi, che è, come dissi, il duce, il capitano, il principe dell'accusa. Diedi notizia delle sue qualità e dichiarai che nella vostra coscienza non potevate accordargli fede veruna, imperocchè condannato recidivamente, e per ultimo alla pena di tre anni di reclusione per titolo di furto, titolo che suppone sempre l'abitudine del mentire, mentre nessun furto lo commette senza una catena di atti simulati e nascosti che lo preparano, che è precisamente quel delitto che la giurisprudenza ritiene più specialmente atto a togliere la fede alle persone che lo commettono. Oltre all'essere un condannato, e per titolo di furto, non poteva meritare fede perchè le cose che egli deponeva erano pregne di inverosimiglianza, d'improbabilità da non poter reggere al buon senso alla ragione naturale. Rimarcai come era poco credibile che il Campesi al solo presentarsi nelle carceri facesse che ognuno di quegli uomini, che l'accusa chiama i più incalliti al vizio, si inducessero a far rivelazioni, che il fenomeno particolarissimo voluto dalla accusa, cioè la totale mancanza di rivelazioni per parte degli accusati, si faceva sparire davanti al Pietro Campesi che si voleva avesse l'incredibile potere di confessare non un solo ma da tutti quanti venivano successivamente posti nel carcere i delitti propri, e quelli commessi da altri, e a pensare i delitti che quei che li confessavano, non potevano avere commesso.

L'inverosimiglianza delle deposizioni del Campesi cresceva immensamente quando si rifletteva ai modi con cui egli asseriva di aver potuto ottenere le confidenze. E quando egli dichiarava di essersi finto un modonese, e quando egli dichiarava agli stessi creduti autori dei reati che egli vi aveva preso parte in Bologna, superava ogni limite della più cieca credulità, e voi, o signori giurati, vi dovevate persuadere che alle parole di Pietro Campesi non poteva darsi ascolto.

Vi aggiunsi di più che non solo egli era ladro e bugiardo, ma vi dissi ancora che egli non era quegli che avesse ricevuto spontanee confidenze dai carcerati. Se ciò anche fosse stato la pubblica decenza, la morale, la ragione, la giustizia, il pudore pubblico vietano di fondare accuse unicamente sopra deposizioni venute da rivelazioni di detenuti nella stessa cella. Ne accennai le ragioni e la giustizia. Ma aggiunsi che non si verificava il caso di un detenuto che per quell'istinto di sociabilità versava nell'animo del Campesi creduto amico, i suoi misteri, i suoi segreti; era invece il Campesi che diceva di strapparli, e se ne faceva merito; era egli che

diceva di porre in opera ogni artificio affinché i detenuti posti nella sua cella fossero quasi costretti a confessare i loro reati.

Il Campesi impertanto era un testimone di estorte confidenze, e non di confidenze che fossero venute spontanee dal labbro del detenuto.

Per ultimo feci rassegna a voi, o signori giurati, della serie di inganni, delle menzogne che egli diceva di avere adoperato per abusare di tali confidenze, e delle precedenti istruzioni ricevute a tal fine. Egli vi dicea che anche in Voghera si era prima abbozzato col Procuratore del Re; egli diceva che si era indettato col Direttore delle carceri; ed il Comandante Direttore delle carceri di Voghera, appunto vi ha dichiarato nel suo rapporto che a lui era stato dato l'incarico dal Procuratore del Re di cavare per mezzo del Campesi la confessione di Bertocchi. E questo abbiamo in documenti autentici, e desumiamo da qualche dubbia parola di un testimone: sono atti autentici di una tremenda autenticità che non potranno scomparire più mai da questo processo, e che dimostra una archettata trama.

Anche il guardiano Muggiasca deponava alla pubblica udienza di avere avuto ordine e dal Procuratore del Re e dal Direttore delle carceri di fingersi amico del Bertocchi, e degli altri detenuti, per strappare loro parole e riferirle.

Il Direttore ci disse che facilitava tutti gl'inganni, egli lasciava supporre che il Campesi sarebbe uscito libero dal carcere, egli lasciava che il Campesi mutasse nome, poichè avete sentito che egli, condannato a tre anni di reclusione, subì mai la sua pena, non fu mai in alcuna cosa di forza, ed invece si faceva girare di carcere in carcere, e si permetteva che ora fosse Campesi, ora Braschi, ora Valdomi, come oggi si chiama. Ma la difesa non si tiene a ciò paga: vuole che espressamente risulti come l'autorità favorisce tutti questi illeciti modi per carpire confidenza a mezzo del Campesi, vuole la difesa che gli autentici documenti a cui noi ricorriamo, sieno ben conosciuti da voi, o signori giurati, onde rimangano scolpiti nella vostra coscienza, al pari che nella vostra mente.

Vogliamo non dimentichiate, o signori giurati, che in Castellfranco il 22 gennaio 1863 il direttore delle Carceri Sig. Laniasco mandasse all'Illustrissimo Procuratore Gen. del Re presso la Corte di Bologna, il seguente biglietto.

« A seconda delle intelligence passate coi signori Giudici che furono già a scrivere le deposizioni del reclusionario Campesi Pietro, il giorno 20 corrente, il sottoscritto si affrettò di rassegnare al signor Procuratore del Re uno scritto relativo alle deposizioni di cui sopra che venne or ora presentato allo scrivente dallo stesso Campesi. »

Vogliamo non dimentichiate il tenore dello scritto seguente:

Pregiatissimo Signor Questore.

(Era Campesi che si permetteva di scrivere direttamente al signor Questore di Bologna.)

« Dovrà sapere che la vigilanza di me è qui il Sig. Direttore. Abbiamo trovato quella giacca che mi aveva regalato a me il Bertocchi. Che quella è la migliore fermezza delle parole confidate a me. Ciò mi sono contentato di dargli uno scudo di quel mio soccorso perchè è una cosa importante alla giustizia: perciò lo prego o signor Avvocato di mantenere quello che abbiamo parlato il giorno 20 per l'oste del Falcone perchè sono sicuro e dopo di quello facciamo passare quello della Palazzina e vedrà che sarà una bella cosa. Quelli sono i due più importanti per la scongiura, e dopo facciamo passare quello della Pigna che è quella importante e come potrà conoscere che io penso per la giustizia aver speso quel poco soccorso per avere quella giacca o favore della giustizia e lo prego di fare questo strappo che sarà onore per me e tutti i nostri veri piemontesi e vedrà cosa potrà fare io, io parlo colle parole del Mariotti e del Bertocchi, e gli dico che sovra questa cosa c'è nessuna prova meglio di me come uomo straniero e dippiù a trovarmi in prigione nel tempo dei fatti.

« Per coi lo prego di darmi pronta risposta di questo strappo. »

« Campesi Pietro. »

« E di più gli dico che mi sono scordato di un fatto più

importante di tutti perchè dovrà sapere, Sig. Avvocato che adesso io penso e giorno e notte di quello che mi diceva Mariotti, e Bertocchi e mi ricordo di un fatto troppo importante, fatto di Nadini e Mariotti, e questo fatto sarà subito scoperto perchè ci è prova a Modena e se è vero che vi sia una città che si chiama Ravenna, allora si prende prova di più e quando sarà scoperto quel fatto, allora si può dire che abbiamo scoperto la scongiura e tutte le altre cose. La prego di dire al signor Procuratore del Re di non guardare quella poca spesa che fa presso di me, chè sarà contento che adesso è il momento di far pagare il debito a tutti questi malviventi e lo prego di una pronta risposta perchè è una cosa importante al governo e sicuro da scoprirsi ».

« Pietro Campesi »

In seguito a ciò vuole la difesa non dimentichiate, o signori giurati, un altro biglietto, del signor Direttore Laniasco che ha la data del 20 febbraio 1863. Questo non viene rimesso al signor Questore, non viene rimesso al signor Procuratore del Re, nè il signor Laniasco scrive invece al Giudice istruttore presso il circondario di Bologna nei termini seguenti:

« In seguito alla consegna fatta al Campesi Pietro delle L. 40, di cui si accusava ricevuta colla lettera del 17 corrente, N. 259, lo stesso detenuto scrisse una lettera indirizzata al signor Questore. Il sottoscritto a seconda delle intelligence verbali passate ripetutamente col signor Giudice istruttore si fa dovere di rassegnare a V. S. l'anzichitata lettera per quel caso ed uso che crederà di fare ».

La lettera è così concepita

Pregiatissimo Signor Questore.

« Con gran piacere ho ricevuto quel soccorso che la di lei bontà mi ha spedito e adesso io vengo notificare di fare una precisa visita a casa del Zoccoli che troveranno molto denaro perchè dovrà sapere che al complotto di andare alla Zecca e rubarvi denari e il complotto è stato fatto a casa dell'oste della Palazzina.

« Si trovava Mariotti e Zoccoli e Nadini, Bertocchi, Pini la Gaggia e Ceneri fornitore della nostra truppa in Crimea; eppoi diversi sono stati arrestati prima di fare questo fatto e quelli che sono stati fuori hanno fatto il furto stesso. Perciò io dico di sorvegliare questo Zoccoli che tiene molti denari. Il motivo è questo perchè questo Zoccoli ha preso la maggior parte del Marchese (Voleva dire del furto del Marchese Pepoli) e di più ha preso del oro di più della Zecca, che diceva che aveva il mezzo di darlo via senza che la Giustizia prendesse sospetto. Perciò io vengo notificare questa cosa a posto che siamo per pulire la città di Bologna di quei malviventi che hanno sempre fatte delle grassazioni ed hanno sempre tentata la vita dei nostri superiori piemontesi. E come hanno ucciso il primo Questore che regnava in Bologna, e dopo hanno gettata la bombetta contro il secondo; e adesso se lei farà come dico io, di questi malviventi viene fuori più nessuno sicuro, e lo prego di fare quello che abbiamo parlato il giorno 20 col signor Giudice istruttore, perchè io non voglio più essere esaminato in questo luogo per nessuna cosa. Che il motivo lo dirò poi con la di lei bontà. Che se lui farà come siamo intesi con il giudice dovranno arrestare un negoziante che vende la pollarizia morta, e quando gli avrò contata la cosa come mi ha contato Mariotti e Bertocchi vedrà che verrà arrestato, epperiò lo prego di farmi trasferire via di qui e sono suo fedele servo

Pietro Campesi ».

La lettura di questi documenti esime la difesa da ogni sorta di commenti; sono documenti che stanno nel processo, basta; Credo che il difensore non abbia bisogno di insistere, mentre la saviezza vostra saprà attribuirvi tutta la meritata importanza. Risulta però da essi che il Campesi, oltre all'essere un ladro, un bugiardo, un vile spione, si è abbozzato con chi persino doveva redigere processo ed affermò di avere preso con loro intelligence e concerti. Dopo ciò io nutro fiducia che tutto quanto egli vi ha detto, non solo non sarà da voi ascoltato, ma sarà respinto con tutto quel disprezzo che la coscienza d'uomini onesti vi deve suggerire. Il fine sarà stato ottimo, ma anche per buon fine i cattivi mezzi non si possono adoperare! è scuola lojolesca che speravamo cessata nei tempi attuali!

Io non vi parlerò molto del Cesare Buonafede altro dei testimoni nerbo dell'accusa, o non ne parlerò molto per due ragioni, l'una si è che si dovrà trattare di lui assai ampiamente allorchè dei reati speciali avremo a discutere; la seconda si è che egli ha minato tutto l'atto di accusa, una volta che ha deposto non credere neppure per sogno che esistesse in Bologna la grande associazione ideata dall'atto di accusa. Il vangelo di Buonafede in questa parte non fu ammesso dal Ministero Pubblico: laonde posso tralasciare di parlare di lui riserbandomi farlo a tempo più opportuno. Ne bastava qui di accennare che campione dell'accusa insieme al Campesi, il Buonafede si presentava al dibattimento, come dicevano i latini, qual *Deus ex machina*, o, come dicono i francesi, *un tour de force*, o, come diremmo noi, *un colpo di scena*. Comparve ed ebbe l'impudenza selvaggia per dare maggior fede a' suoi detti di confessarsi uno dei principali malfattori, complice di molti delitti, e lo fece comodamente seduto sopra una scranna, senz'altro fosse veduto entrare nella gabbia degl'imputati. Egli sostenne brutalmente le sue orrende qualifiche, distruggendo per tale guisa con ciò la sua qualifica di testimone giurato. L'egregio signor Presidente lo richiese se dovesse aversi per vero che egli fosse autore dei misfatti, se era un vero malfattore, ed egli con tutta franchezza e calma rispondeva in coscienza, nella coscienza di un'assassino. Dunque di questi due asserti, voi, signori giurati non dovrete tener conto. Il Campesi più è infame del Buonafede mentre rappresenta il serpe che si nasconde strisciando per mordere e fa la parte del demonio. Il Buonafede è del Campesi più scellerato mentre indubitato malfattore, accusava se stesso per tradire altri, talchè il Buonafede in questo processo rappresenta la parte di Caino.

Questi, o signori giurati, sono i cardini della gravissima accusa, anzi ne formano l'unico punto di centro e di appoggio. Fu quindi non solo con meraviglia, ma dirò più vero con raccapriccio che questa insigne città debba gratitudine ad un Campesi! insinuazione posta innanzi dall'egregio rappresentante la legge in favore di persone che intendono atteggiarsi a liberatori di Bologna. Dalle quali si vorrebbe smentire la giusta epigrafe, che leggiamo nel cortile di questo palagio dedicata ad un uomo venerato che resse la provincia e fu intitolato *Restitutore della sicurezza pubblica in Bologna nell'anno 1862*. Ora potrebbe pensarsi che la città intitolasse grazie, laudi e fama a malfattori, spioni, e traditori.

Signori! La Giustizia non si avvolge in simile brago, la Giustizia ha missione più elevata, la società spregia questi mezzi, la società come la nostra non vuole infognarsi in siffatta putredine. Ma prescindendo da questa sozza specialità, io intendo, o signori giurati, di sottoporre alla vostra ragionevolezza un riflesso importante. Questo è che se pure si trattasse di vere confidenze fatte da un detenuto, non si potrebbe concedervi cieca fede. Un accusato a cui si opponga un qualche fatto, una prova qualunque da cui desumere il reato può trovare modo di scolararsi con altri fatti o con altre prove contrarie. Ora se per perdere un uomo si adoperi la finzione di dirsi depositario di un suo segreto confessato in carcere, è troppo palese che se ciò non fosse vero, è impedito al calunniato ogni prova a sua discolpa. L'accusato non può che negare se la confidenza non fu fatta; ma a cosa varrebbe la sua negativa? Come provare la negativa? In natura non è possibile. Permettetemi qui di ricordare la legge 23 ff. *de probationibus* emanata dagli Imperatori Diocleziano e Massimiano *cum per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit*. Il delatore avesse pure riferito il falso, non potrebbe venire smentito: e non è lecito servirsi di un arma che non è dato di ribattere.

Vi prego, o signori giurati, di ben considerare essere questa una delle più importanti questioni di principii non di persone, che riguarda la garanzia di ogni giudizio penale. Oggi si tratta qui di giudicare persone ritenute malvagie, si tratta di una supposta associazione di malfattori; ma un altro giorno si può trattare di qualsiasi reato, ed ammettendo il falso principio che una delazione di un carcerato che crede avere estorta la confessione di reità da un imputato, non vi è più sicurezza per qualsivoglia cittadino accusato. Non vi è più riputazione che possa salvarsi; il rito dei giudizi è sconvolto, ogni regola di legale procedimento resta distrutta.

Sarà codesta la garanzia che le nostre libere istituzioni avrà accordata ai cittadini in quanto vi ha di più grave, la

libertà, la vita, l'onore della persone? A queste logore e fracide fila sarà abbandonato ciò che havvi di più sacro sulla terra?

Non voglio nemmeno supporre che il vostro verdetto sanzioni tale assurdità. Il giudizio che sarete per proferire in questa causa non rimarrà serrato fra le mura della vostra città. No: egli spiegherà il volo per tutte le altre contrade d'Italia, ma non recherà con se una smentita alle gloriose tradizioni di Bologna in fatto di giurisprudenza.

Di questa Bologna già incoronata maestra cosmopolita nelle legali discipline: di questa Bologna che diede culla e vita alla celebrata scuola d'Iraerio e dei glossatori: di questa Bologna in cui Accursio dettava i responsi tenuti per oracoli nel mondo: di questa Bologna nella quale Alciato aperse e preparò il grande secolo della giurisprudenza francese: di questa Bologna che confutò e respinse le troppo dure teoriche del Farinaccio: non può essere Bologna che dia alla penisola italiana un tanto scandalo, ora massimamente che tuttora ferve lo scandalo, venuto dalle celebri rivelazioni del Collemasi a mezzo della ribelle Diottalevi.

Dopo quanto sono venuto esponendo, io ho speranza di avere dimostrato che il Pubblico Ministero non abbia saputo dare fondamento alla accusa, che difetti della indicazione dei fatti delle prove e delle loro analisi nel supposto reato della associazione: ora intendo di aggiungere alcuni riflessi diretti a convincervi che invece degli atti stessi dell'accusa emergono argomenti da persuadere la totale esclusione dell'asserito reato.

Primo. Perchè mai noi troviamo differenze e notevolissime nella condizione finanziaria degli imputati? Posto per vero come si pretende che tutti gli associati vivessero unicamente dei prodotti dei reati; posto per vero come si pretende che ognuno di loro avesse eguale parte nella divisione dei bottini, non sarebbe concepibile che taluni vivessero negli agi e potessero scialacquare danaro in ogni sorta di vizi, mentre altri abbiamo veduto condurre la vita stentata, e qualcuno quasi nella miseria. Non può dunque essere vero che gli imputati traessero unici ed eguali mezzi dal frutto dei delitti. Ed una tale verità di fatto servirà mirabilmente a smentire l'accusa.

Secondo riflesso. Una associazione tanto estesa composta non solo degli individui che stanno al banco degli accusati, ma di tanti altri non chiamati al procedimento, non doveva in nessuna occasione riunirsi di tempo in tempo, affinchè i membri che la componevano conoscessero i propri interessi, il modo della amministrazione, la divisione dei bottini. Ne disse l'accusa essere legge di commettere alla sorte l'estrazione dei nomi dei soci che dovevano eseguire qualche reato di sangue. In tali casi è credibile che gli associati non avessero voluto assistere a queste estrazioni di sì tremenda responsabilità? Io credo che per quanta buona fede possa reputarsi tra i malfattori essi non si sarebbero mai così ciecamente fidati. Ma abbiamo dal processo una prova, un indizio, un sospetto solo che qualche volta questa grande setta si sia riunita? Tutte queste persone erano sorvegliate dalla Polizia, tanto conosciute che questa ne spiava i passi, ne sapeva fino i pensieri. Come mai dunque non potè verificarsi un indizio di queste straordinarie riunioni in una città come Bologna? Non può presumersi che queste riunioni abbiano avuto luogo senz'altro dalla Questura si sapesse. E la mancanza assoluta delle medesime è un altro dei motivi per ritenere escluso il concetto dell'associazione.

Terzo: Prova della insussistenza della associazione la desumo considerando che nonostante tutti gli sforzi del Pubblico Ministero, di tutti i mezzi che i diversi poteri hanno adoperato; nonostante tutte le perquisizioni; nonostante la qualità dei testimoni di cui si è servito, i misteri, i patti, le condizioni, le leggi della pretesa associazione rimasero un segreto. Nè possiamo dubitare che la Polizia abbia tralasciato veruna arte per conseguire l'intento, animata quale la vediamo da straordinario e lodevole zelo. E nessuno vorrà negarmi che la Polizia abbia manovre ed arti sue particolari a tale uopo. Il Sig. Cav. Buisson già Questore di Bologna ve ne diede cenno nel pubblico esame, e quelle manovre qualificò col vocabolo significativo di *astuzie di Polizia*, che a lui essendo prima giudice istruttore alla Corte di Chambéry, erano affatto ignote e che disse di essere venuto ad imparare in Bologna.